



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **767**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto, ai sensi dell'articolo 45 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

Il giorno **19 Aprile 2013** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

ALBERTO PACHER

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Premesso che il Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg., come modificato dalla Legge provinciale 3 aprile 2012 n. 5, prevede, all'articolo 45 quinquies, misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

Premesso altresì che il sopra citato articolo 45 quinquies prevede che:

- la Provincia possa concedere contributi a soggetti pubblici e privati fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà;
- i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in oggetto nonché i casi di revoca degli stessi siano approvati dalla Giunta provinciale previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale;
- i contributi siano concessi secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle priorità di intervento e ai tempi di realizzazione dello stesso;
- siano considerati prioritari gli interventi contenuti nell'elenco predisposto dalla Giunta provinciale ai sensi del 2° comma dell'articolo 45 sexies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg, dei beni contenenti amianto da sottoporre a interventi obbligatori di bonifica urgente, con riferimento ai beni individuati nella mappatura contenuta nel Piano provinciale per la protezione dall'amianto per i quali risulta la pericolosità per la salute pubblica;
- per gli interventi di minore rilevanza possano essere individuati criteri e modalità semplificati di finanziamento.

Tenuto conto che in Provincia di Trento è in corso la mappatura delle coperture in cemento amianto e che, per dar corso agli adempimenti previsti dalla normativa attualmente in vigore, sono state approvate dalla Giunta provinciale:

1. la deliberazione n. 3014 di data 30 dicembre 2011 con la quale, in attuazione della deliberazione n. 2367 di data 2 ottobre 2009, sono state approvate le "Linee Guida per la definizione A) dell'indice di degrado delle coperture in cemento-amianto e B) delle priorità d'intervento nei siti inquinati da amianto in provincia di Trento, unitamente C) alla Scheda di rilevamento dati". Tali linee guida, oltre a definire i tipi di intervento da porre in essere a seconda dell'indice di degrado (I.D.) dei siti mappati, prevedono anche che se il manufatto presenta una superficie danneggiata ovvero se sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione si debba procedere alla bonifica, indipendentemente dall'I.D., privilegiando l'intervento di rimozione.
2. la deliberazione n. 775 di data 20 aprile 2012 con la quale, in attuazione della sopra citata deliberazione n. 3014/2011, è stata definita la corrispondenza tra i valori dell'indice I.D. e i tipi di intervento nel modo che segue:
 - a) nessun intervento immediato di bonifica: rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza triennale per siti con I.D. fino a 50,00 punti;
 - b) bonifica non urgente: esecuzione della bonifica entro 3 anni per siti con I.D. oltre i 50,00 fino a 70,00 punti;
 - c) bonifica urgente: esecuzione della bonifica entro i successivi 12 mesi per siti con I.D. oltre i 70,00 punti.

Tenuto conto altresì che:

- al fine di completare la mappatura delle coperture in cemento amianto sul territorio provinciale sono in corso i sopralluoghi finalizzati alla classificazione degli edifici mappati mediante attribuzione del punteggio I.D. a ciascun sito mappato;
- la conclusione della mappatura su tutto il territorio provinciale è prevista entro giugno 2014.

Considerato che, al fine di dare attuazione alla normativa di cui sopra, è ora necessario definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di coperture contenenti amianto di cui all'articolo 45 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg., tenendo conto che:

- nelle more della conclusione delle operazioni di mappatura dell'amianto è necessario disciplinare l'erogazione dei contributi anche nei confronti di chi ha effettuato la bonifica delle coperture in cemento amianto, dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 quinquies sopraccitato, prevedendo che essi possano presentare domanda di contributo purché in possesso del documento di classificazione attestante l'indice di degrado dell'edificio, con punteggio, rilasciato a seguito di sopralluogo dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, o di personale da esso incaricato;
- i contributi dovranno essere erogati solo per le bonifiche delle coperture realizzate tramite rimozione con smaltimento, escludendo quindi a priori dal finanziamento gli altri tipi di bonifica previsti quali incapsulamento (trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti) e confinamento (installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio);
- come disposto dal comma 4 del sopraccitato articolo 45 quinquies, si prevede per gli interventi di minore rilevanza, fino al limite di 100 metri quadrati di superficie da bonificare, modalità semplificate di finanziamento limitatamente agli interventi di bonifica urgente;
- i criteri proposti disciplinano l'erogazione di contributi a soggetti privati, in quanto per i soggetti pubblici, tenendo conto della contingenza economica e delle limitate risorse a disposizione, la rimozione e lo smaltimento di coperture in cemento amianto dovrà essere finanziata con risorse proprie o con risorse previste da specifiche leggi di settore .

I contributi ad imprese saranno erogati nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 1998/2006 e dal regolamento CE n. 1535/2007 (valevole per coloro che producono prodotti agricoli) per il triennio che ricomprende l'esercizio finanziario in cui viene presentata la domanda e i due esercizi finanziari precedenti.

Dato atto che la terza Commissione permanente del Consiglio provinciale riunitasi in data 26 marzo 2013 ha dato parere positivo sui "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto" allegati al presente provvedimento.

Ciò premesso si propone l'approvazione dei "Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto" che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il parere positivo della III Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso il 26 marzo 2013;
- visti gli atti e le norme citati in premessa;
- visti i pareri delle strutture di staff;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, i “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con smaltimento delle coperture in cemento amianto”, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di attribuire la titolarità del procedimento di concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione all’Agenzia provinciale incentivazione attività economiche (APIAE);
3. di rinviare a successivo provvedimento dell’Agenzia provinciale incentivazione attività economiche (APIAE) l’approvazione della modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo;
4. di incaricare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento di garantire, anche in collaborazione con gli Enti Locali, l’informazione ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l’accesso alle misure di sostegno previste per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto;
5. di incaricare l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento di garantire il rilascio del documento di classificazione attestante l’indice di degrado degli edifici ai soggetti interessati, ai fini della presentazione della domanda di contributo per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto nelle more della conclusione della mappatura dell’amianto sul territorio provinciale;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

ALS - IR

**Criteria e modalità per la concessione dei contributi per la rimozione con
smaltimento di coperture in cemento amianto**

Articolo 1
Finalità e soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto a soggetti privati ha la finalità di incentivare gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto, in edifici situati nella provincia di Trento, ai fini di tutela della salute pubblica e di tutela e risanamento dell'ambiente dagli inquinamenti, in attuazione dell'art. 45 quinquies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.

2. La domanda di contributo può essere presentata da coloro che sono in possesso del documento di classificazione rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 2, con indice di degrado o deterioramenti riconducibili alle categorie a) , b) e c).

3. Qualora non ancora in possesso del documento di classificazione sopraccitato i soggetti interessati potranno richiedere il sopralluogo finalizzato al rilascio dello stesso con una delle seguenti modalità:

- contattando telefonicamente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Dipartimento di Prevenzione – Pronto Sanità/URP n. 848.806.806 dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì festivi esclusi
- inviando un fax al n. 0461-904571
- inviando una e-mail alla casella di posta elettronica apss@pec.apss.tn.it
- inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo APSS – Dipartimento di Prevenzione – viale Verona - 38123 Trento

4. I contributi previsti dalle presenti disposizioni non sono cumulabili con altre forme di contribuzione, nè con le detrazioni fiscali fatto salvo che per gli incentivi di cui al DM 5 luglio 2012 e nei limiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28

Articolo 2
Ambito di applicazione e classificazione degli interventi

1. Sono oggetto dei contributi i lavori di rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto da edifici ubicati sul territorio provinciale, classificati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari tramite sopralluogo svolto da dipendenti della stessa o da ditte esterne dalla medesima incaricate.

2. Il sopralluogo di cui al comma 1 ha l'obbiettivo di classificare le coperture in cemento amianto per stabilirne lo stato di conservazione, il loro impatto sulla

salute della popolazione e sull'ambiente ed i tempi entro i quali devono essere presi opportuni provvedimenti, come segue:

- a) siti con indice di degrado (I.D.) fino a 50,00 punti: nessun intervento immediato di bonifica e rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza triennale;
- b) siti con indice di degrado (I.D.) oltre i 50,00 fino a 70,00 punti: bonifica non urgente ed esecuzione della stessa entro 3 anni ;
- c) siti con indice di degrado (I.D.) oltre i 70,00 punti o in cui sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione: bonifica urgente ed esecuzione della stessa entro i successivi 12 mesi.

3. A seguito del sopralluogo l'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia un documento di classificazione attestante sia l'indice di degrado (I.D.) della copertura espresso in punteggio come previsto dai commi precedenti, sia l'eventuale presenza di danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% dell'estensione della copertura stessa.

4. Se all'esito del sopralluogo, eseguito dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 quinquies del D.P.G.P 26 gennaio 1987 n.1-41/Leg. (inserito con L.P. 3 aprile 2012 n.5), non sia stato rilasciato il documento di classificazione, e il soggetto interessato abbia una nota del Comune con gli esiti del medesimo sopralluogo ma priva del punteggio, l'interessato può richiedere il documento di classificazione con le modalità di cui al comma 3 dell'art.1.

5. Sono ammessi a contributo anche gli interventi di bonifica già realizzati, purché eseguiti dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 quinquies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e in possesso del documento di classificazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui al punto 3 di questo articolo.

Articolo 3 **Spese ammissibili**

1. Sono ammesse a contributo le spese relative ai lavori di rimozione di coperture in cemento amianto e relativo smaltimento, eseguiti come previsto dalla normativa, da un'impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B), iniziati dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. e dopo l'ottenimento del documento di classificazione di cui all'articolo 2.

2. Non sono finanziabili gli interventi di bonifica effettuati con modalità diverse dalla rimozione (incapsulamento o confinamento).

3. E' ammissibile il costo per l'I.V.A. fatta eccezione per i soggetti che possono recuperare l'imposta.

4. Non sono ammessi a contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture in cemento amianto per superfici inferiori o uguali a 10 metri quadrati.

Articolo 4

Misura del contributo

1. Il calcolo della spesa ammessa a finanziamento viene effettuato sulla base dei seguenti valori:

- 22,50 euro/mq per superfici fino a 50 mq;
- 20,00 euro/mq per superfici da 51 a 100 mq;
- 17,5 euro/mq per superfici da 101 a 500 mq;
- 15 euro/mq per superfici da 501 a 1.000 mq;
- 12,5 euro/mq per superfici tra 1.001 e 5.000 mq con limite massimo di 60.000,00 euro;
- 10 euro/mq per superfici oltre i 5.000 mq. con limite massimo di 60.000,00 euro.

Per superficie si intende quella della copertura relativa all'immobile oggetto di bonifica, ricomprese le pertinenze dell'edificio qualora interessate dall'intervento di bonifica.

2. La percentuale di contributo verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta qualora la stessa risulti inferiore alla spesa ammessa.

3. La misura del contributo è così determinata:

- categoria a) del comma 2, dell'art. 2, per siti con indice di degrado (I.D.) fino a 50,00 punti: contributo pari al 40 % della spesa ammessa a finanziamento;
- categoria b) del comma 2, dell'art. 2, per siti con indice di degrado (I.D.) oltre i 50,00 fino a 70,00 punti: contributo pari al 55% della spesa ammessa a finanziamento;
- categoria c) del comma 2, dell'art. 2, per siti con indice di degrado (I.D.) oltre i 70,00 punti o che presentano una superficie danneggiata, o in cui sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione: contributo pari al 70% della spesa ammessa a finanziamento.

Articolo 5

Procedura semplificata

1. Per gli interventi di minore rilevanza, considerati tali quelli con superficie da bonificare fino ai 100 metri quadrati, che abbiano una classificazione di priorità di bonifica urgente ed esecuzione della stessa entro i successivi 12 mesi, di cui alla lettera c) del comma 2. dell'art. 2, è prevista una procedura semplificata.

Le domande vanno presentate dal 3 giugno al 31 ottobre di ogni anno dopo la conclusione dei lavori e sono finanziate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili; le domande non accolte per carenza di fondi saranno finanziate in via prioritaria l'anno successivo.

2. Le domande di contributo devono essere presentate all'APIAE e devono essere redatte avvalendosi dei moduli appositamente predisposti dalla struttura medesima che saranno reperibili sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Le domande possono essere presentate dal proprietario (persona fisica o legale rappresentante se persona giuridica).

3. Nel caso l'immobile risulti appartenente a più proprietari o nel caso di multiproprietà o di proprietà indivise, per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo. La domanda può essere presentata da uno dei comproprietari previa delega di tutti gli altri comproprietari alla presentazione della domanda di contributo e al relativo incasso, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

4. In caso di un condominio, la domanda è presentata dall'Amministratore del condominio stesso, o da un condomino delegato.

5. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante:

- la proprietà dell'immobile;
- il possesso del titolo edilizio che autorizza i lavori;
- il regime I.V.A. applicato, (se trattasi di voce di costo recuperabile per il soggetto o meno);
- il non aver chiesto o ottenuto altri contributi o detrazioni fiscali per le medesime voci di spesa;
- laddove si tratti di un'impresa, il rispetto del limite "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 e del regolamento CE n. 1535/2007 (valevole per coloro che producono prodotti agricoli) per il triennio che ricomprende l'esercizio finanziario in cui viene presentata la domanda e i due esercizi finanziari precedenti.

6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del documento di classificazione con punteggio rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui all'articolo 2;
- b. per le domande presentate per gli edifici in condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori e delega dell'assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l'incasso di quanto spettante come contributo alla spesa;
- c. copia delle fatture debitamente quietanziate relative alla spesa sostenuta, da cui siano distinguibili le voci di spesa ammesse a contributo: non sono ammessi pagamenti in contanti, ma solo tramite bonifico bancario, postale o tramite ricevuta bancaria (RIBA);

7. L'APIAE esamina le domande di contributo entro 30 giorni dalla presentazione delle medesime e adotta il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.

Articolo 6

Procedura ordinaria

1. Le domande di contributo, relative agli interventi diversi da quelli di cui all'art. 5, devono essere presentate dal 3 giugno al 31 luglio di ogni anno all'APIAE e devono essere redatte avvalendosi dei moduli appositamente predisposti dalla struttura medesima e reperibili sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Le domande presentate fuori termine sono da considerarsi irricevibili.

Le domande possono essere presentate dal proprietario (persona fisica o legale rappresentante se persona giuridica).

2. Nel caso l'immobile risulti appartenente a più proprietari o nel caso di multiproprietà o di proprietà indivise, per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo. La domanda può essere presentata da uno dei comproprietari previa delega di tutti gli altri comproprietari alla presentazione della domanda di contributo e al relativo incasso, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

3. In caso di un condominio, la domanda è presentata dall'Amministratore del condominio stesso, o da un condomino delegato.

4. La domanda deve contenere le generalità dei richiedenti e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante:

- la proprietà dell'immobile;
- il possesso del titolo edilizio che autorizza i lavori;
- il regime I.V.A. applicato, (se trattasi di voce di costo recuperabile per il soggetto o meno);
- il non aver chiesto o ottenuto altri contributi o detrazioni fiscali per le medesime voci di spesa;
- laddove si tratti di un'impresa, il rispetto del limite "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 e del regolamento CE n. 1535/2007 (valevole per coloro che producono prodotti agricoli) per il triennio che ricomprende l'esercizio finanziario in cui viene presentata la domanda e i due esercizi finanziari precedenti.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia del documento di classificazione con punteggio rilasciato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui all' articolo 2;
- b. l'estratto mappa catastale con individuazione dell'ubicazione dell'immobile e corografia con evidenza della presenza eventuale di scuole e/o ospedali nelle vicinanze, ed indicazione della distanza dell'edificio da bonificare dagli stessi;
- c. piano del lavoro di bonifica, contenente il preventivo dei lavori suddiviso in voci distinte, il calcolo della superficie interessata alla sola rimozione, predisposto da un'impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B); tale piano deve risultare presentato dalla ditta esecutrice all'organo di vigilanza U.O.P.S.A.L. dell'A.P.S.S.(timbrato per accettazione) come richiesto dall'art. 256 del D.lgs 81/08;
- d. per le domande presentate per gli edifici in condominio, copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori e delega dell'assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l'incasso di quanto spettante come contributo alla spesa.

6. Nel caso di lavori eseguiti dopo l'ottenimento del documento di cui all'art. 2, e che si siano conclusi prima della presentazione della domanda, alla medesima dovrà essere allegata anche la documentazione prevista per la rendicontazione.

7. L'APIAE esamina le domande di contributo, nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle medesime, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione del contributo.

8. La graduatoria è predisposta secondo l'indice di degrado nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- i) siti appartenenti alla categoria c) del secondo comma dell'articolo 2, con indici di degrado (I.D.) oltre i 70 punti;
- ii) siti in cui sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione, e con indice di degrado (I.D.) inferiore o uguale ai 70,00 punti, rientranti nella categoria di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 (bonifica urgente);
- iii) siti con indice di degrado (I.D.) oltre i 50,00 fino a 70,00 punti, appartenenti alla categoria b) del secondo comma dell'articolo 2;
- iv) siti con indice di degrado (I.D.) fino a 50,00 punti, appartenenti alla categoria a) del secondo comma dell'articolo 2.

A parità di posizione in graduatoria, vengono finanziate prioritariamente le coperture degli edifici che si trovano ad una distanza inferiore da scuole e/o ospedali.

9. Con lo stesso provvedimento viene fissato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, a pena di decadenza del contributo, riferendosi a quanto è prescritto dal documento di classificazione di cui all'art. 2, che determina l'assegnazione del termine massimo. E' consentita la concessione di eventuali proroghe solo subordinatamente alla modifica dei termini di conclusione dei lavori rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

10. Le domande di tale tipologia inserite utilmente in graduatoria che non vengono finanziate nell'anno di riferimento per l'esaurimento delle risorse finanziarie, verranno automaticamente inserite nella nuova graduatoria per il solo esercizio finanziario successivo con il medesimo punteggio.

11. L'APIAE avvalendosi della collaborazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, potrà effettuare in qualsiasi momento, attraverso le modalità ritenute più opportune, ispezioni e controlli presso gli immobili che sono stati oggetto di contributo al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di rimozione e smaltimento.

Articolo 7

Rendicontazione contributi in procedura ordinaria

1. Entro tre mesi dalla data di fine lavori, il beneficiario dovrà comunicare l'avvenuta esecuzione degli stessi e trasmettere all'APIAE copia delle fatture debitamente quietanziate, relative alla spesa sostenuta per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento amianto, con indicazione nelle stesse della descrizione delle lavorazioni; non sono ammessi pagamenti in contanti, ma solo tramite bonifico bancario, postale o tramite ricevuta bancaria (RIBA).

Articolo 8 Decadenza

1. Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dal beneficio del contributo:

- a. mancata realizzazione dell'intervento entro il termine indicato;
- b. accertamento d'esecuzione dei lavori in modo difforme dalla normativa di riferimento per le bonifiche delle coperture da amianto;
- c. mancata presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.